



**IL TRIBUNALE DI PALERMO**  
**QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:

dott.	Giovanni	D'Antoni	Presidente
dott.ssa	Gabriella	Giammona	Giudice
dott.ssa	Floriana	Lupo	Giudice rel. ed est.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. \_\_\_\_\_, promosso

DA

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ on il  
n. \_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_ in persona  
dell'amministratore *p.t.* \_\_\_\_\_ nato a Palermo il  
rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ per procura in calce al  
ricorso introduttivo

RICORRENTE



Con ricorso depositato il giorno 1 luglio 2021 la società  
(operante dal 1903 nel settore del *packaging*) ha chiesto l'omologazione  
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto con i creditori - ceti  
bancario - in data 4 maggio 2021 e depositato presso il Registro delle  
Imprese di Palermo il successivo 12 maggio 2021.

Preliminarmente, va rilevata la sussistenza della competenza territoriale  
di questo Tribunale, posto che la società ricorrente ha sede legale a

Tanto premesso, si osserva che la richiesta di omologazione merita  
accoglimento sulla scorta delle considerazioni che seguono.

E invero, l'art. 182-bis, primo comma, L. Fall. prevede testualmente: *“L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione”.*

Passando all'esame della sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso alla procedura di cui all'art. 182 bis L.F., va anzitutto osservato come la società ricorrente rivesta la qualità di imprenditore commerciale soggetto a fallimento, avuto riguardo all'attività esercitata (per come emergente dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale versata in atti) ed al superamento dei limiti dimensionali previsti dalle lett. a), b) e c) dell'art. 1, secondo comma, L. Fall. (tenuto conto dell'ammontare dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi e dei debiti ricavabili dalla documentazione contabile prodotta).

Risulta poi prodotta, con riferimento alla società proponente, tutta la documentazione richiesta dall'art. 161 L. Fall. (richiamato dal successivo art. 182-bis), e segnatamente: 1) una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; 2) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 3) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; 4) un piano di ristrutturazione volto ad assicurare il reperimento

delle risorse necessarie a garantire il soddisfacimento dei creditori aderenti nella misura e nei tempi previsti dall'accordo nonché il pagamento integrale e tempestivo dei creditori non aderenti.

È stata altresì depositata una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), L. Fall. (dott.

, attestante la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con particolare riferimento all'idoneità dello stesso ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini previsti dal citato art. 182-bis.

La società - azienda a controllo familiare con più di cento anni di storia, il cui *core business* è la produzione di imballi in banda stagnata (scatolette) nel mercato "*seafood*" che riguarda principalmente quello del tonno in scatola - è riuscita negli anni ad essere competitiva con i più grossi gruppi multinazionali nell'area di mercato che comprende il bacino del mediterraneo e non solo; ma, nonostante la crescita registrata negli ultimi anni (il picco delle vendite è stato raggiunto nel 2008 pari a 11,5 euro/min), ha dovuto affrontare una progressiva riduzione del volume di affari che si è ridotto fino a raggiungere il picco negativo di 3,7 euro/min nel 2015, la cui origine - in base a quanto illustrato nel piano di ristrutturazione allegato al ricorso e confermato nella relazione del professionista - è da ascrivere alle ripercussioni della crisi che ha coinvolto alcuni dei principali clienti che operavano nel mercato siciliano, che ha comportato una riduzione del volume di affari, come detto avvenuta nel 2015, ed un conseguente indebitamento della società non sostenibile nonostante la ripresa avvenuta negli ultimi anni, come risulta dai valori di bilancio emergenti negli anni 2015-2019 (allegati in atti).

L'accordo è stato depositato per la pubblicazione al Registro delle Imprese in data 12 maggio 2021 (oltre che comunicato al pubblico ministero) e, nel termine di 30 giorni di cui all'art. 182 bis comma IV l.f.,

non sono stati depositati ricorsi in opposizione (cfr. certificazione rilasciata dalla cancelleria in data 14 settembre 2021, in atti).

La ricorrente, come detto, ha depositato un accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto in data 4 maggio 2021 con i creditori

ed \_\_\_\_\_ che rappresentano il 32% della situazione debitoria complessiva al 31 dicembre 2020 (pari a complessivi € 15.280.743.00) ed ha, inoltre, presentato all

in data 13 luglio 2020, una prima proposta di trattamento dei crediti tributari *ex art. 182 ter L.F.*, a seguito della quale è intercorso un dialogo tra l'amministrazione finanziaria ed i professionisti incaricati dalla stessa per condividere la documentazione in bozza (piano economico-finanziario, documentazione relativa all'accordo sottoscritto con il ceto bancario, prospetto del credito dell'amministrazione finanziaria, relazione di asseverazione), propedeutica per definire le attività in corso.

Successivamente, l'amministrazione finanziaria, con comunicazione del 25.06.2021, ha certificato il proprio credito al 31.12.2020, pari a complessivi € 4.482.526,22 (inclusi interessi di mora), alla quale però ha fatto seguito, in data 11 agosto 2021, l'espressa mancata adesione della stessa, il cui credito rappresenta il 29% della situazione debitoria complessiva della società ricorrente (cfr. comunicazione dell' \_\_\_\_\_ depositata dalla ricorrente in data 8 settembre 2021).

Il citato accordo *ex art. 182-bis l.f.* e la proposta di accordo *ex art. 182-ter l.f.*, complessivamente considerati soddisfano, comunque, i requisiti previsti dall'*art. 182-bis l.f.* tenuto conto, per un verso, della soddisfazione integrale, prevista nel piano dei creditori non aderenti, come confermato dall'asseveratore e, per altro verso, di quella dei creditori aderenti nei limiti di quanto pattuito, anche in virtù di quanto disposto nel novellato comma 4 dell'*art. 182 bis l.f.* come integrato dalla Legge del 27 novembre 2020 n. 159 che ha convertito il Decreto-Legge del 7 ottobre 2020 n. 125.

Ed infatti, l'art. 3 comma 1 *bis* del D.L. 125/2020 convertito dalla L. 159/2020 ha apportato le seguenti modifiche, per quel che in questa sede rileva:

-all'art. 182 *bis*, quarto comma l.f. al quale è aggiunto, il seguente periodo: *“ Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*;

-all'art. 182 ter l.f.:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole *“natura chirografaria”* sono inserite le seguenti: *“anche a seguito di degradazione per incapacità”*;

al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”*;

al comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: *“Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore”*.

Con riguardo all'interpretazione del citato art. 182 *bis*, quarto comma l.f. sono stati prospettati tre indirizzi: il primo (restrittivo) attribuisce al giudice il potere-dovere di omologare *“forzosamente”* l'accordo solo

quando non vi sia alcuna espressione di voto o di adesione da parte del fisco e degli enti previdenziali; in base al secondo (estensivo), invece, tale potere/dovere ricorre anche a seguito del voto negativo o del rigetto dell'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti; il terzo (intermedio) attribuisce al tribunale il potere di omologare in caso sia di mancata pronuncia sia di rigetto nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ma non anche nel concordato, nel cui contesto tale potere sussisterebbe solo in caso di mancata espressione del voto.

Reputa il Collegio di potere aderire sia per la lettera della norma, sia per la *ratio* di superare non solo i ritardi ma anche le inadeguatamente giustificate resistenze delle amministrazioni, alla tesi estensiva.

In particolare, si ritiene che a favore di tale interpretazione militino i seguenti motivi: **(i)** la *ratio* delle nuove norme, cui è stato affidato il compito di "superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate della crisi registrate nella prassi"; **(ii)** la necessità di coordinare sistematicamente le norme di cui trattasi con la disciplina della crisi da sovraindebitamento; **(iii)** l'identità degli effetti ai fini del calcolo delle maggioranze, che nel concordato preventivo hanno il voto contrario e la mancata espressione di voto; **(iv)** la necessità di consentire un sindacato dell'eventuale diniego del fisco sulla proposta di transazione, sindacato che non potrebbe, in concreto, essere esercitato laddove si negasse al tribunale la possibilità di intervenire sul rigetto della proposta da parte dell

degli enti previdenziali; **(v)** l'argomento letterale, poiché l'espressione "mancanza di adesione" può essere intesa non solo come assenza di risposta dell'Erario, ma anche come mancanza di adesione che deriva da una risposta negativa.

Peraltro, già in sede di Relazione illustrativa al Codice della crisi ex D. Lgs. n. 14/2019, si faceva presente, nel commento all'art. 48, che, "al fine di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella

*prassi, è previsto che il tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria quando l'adesione ...".*

Infine, un contributo al superamento della querelle concernente il *cram down* fiscale in senso favorevole alla tesi estensiva è stato recentemente fornito dal decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118, il quale, con riguardo al concordato preventivo, ha adeguato il disposto dell'art. 180, comma 4, della Legge fallimentare a quello dell'art. 63, comma 2, del Codice della crisi, modificando l'espressione "in mancanza di voto" in quella di "mancanza di adesione". L'indicazione è chiara, come si desume anche dalla relazione accompagnatoria del decreto-legge n.118/2021, secondo cui "la norma è inserita a completamento delle disposizioni introdotte dall'articolo 3, comma 1-bis, decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159": poiché per "mancanza di adesione" deve intendersi, nel concordato preventivo, anche la mancanza di adesione dovuta all'espressione di un voto negativo, il tribunale può omologare forzosamente la transazione fiscale e contributiva anche a seguito del rigetto della relativa proposta manifestato attraverso il voto contrario. La precisazione è utile anche con riferimento all'accordo di ristrutturazione dei debiti, poiché conferma, indirettamente, che la medesima regola trova applicazione, a maggior ragione, in tale contesto, relativamente al quale la lettera dell'art. 182-bis l.f., comma 4, già prevedeva l'espressione "mancanza di adesione", con ampiezza sufficiente per ricomprendervi il diniego.

Ciò posto, alla luce della *ratio* del novellato comma 4 dell'art. 182-bis, la funzione dell'omologazione forzosa è quella di perseguire il preminente interesse concorsuale attraverso il superamento delle resistenze degli uffici alla proposta transattiva, le quali si dimostrano immotivate in presenza di un'attestata convenienza della stessa rispetto al fallimento e in

contrasto con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione stabilito dall'art. 97 Cost.: l'amministrazione finanziaria, infatti, nell'ambito della transazione fiscale dispone di una "discrezionalità per così dire 'vincolata' al maggior soddisfacimento e alla convenienza tra i due termini di comparazione", il cui concreto esercizio - nelle intenzioni del Legislatore - soggiace sistematicamente al sindacato del giudice ordinario fallimentare (come sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nell'ordinanza n. 8504/2021).

Ed infatti la summenzionata ordinanza, in punto di giurisdizione della materia in esame, ha stabilito quanto segue: *"Le controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 ter della l.fall. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020 da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti"*.

Secondo le SS.UU. la *ratio* della nuova transazione va infatti ricercata non solo nell'interesse fiscale bensì nell'interesse concorsuale che rappresenta la ragione fondativa delle procedure concorsuali, sempre più finalizzate alla conservazione dei valori aziendali. Pertanto, nella prospettiva di equilibrare i due interessi, la discrezionalità riconosciuta all'amministrazione finanziaria è bilanciata dal potere di riformare il rigetto della proposta transattiva assegnato al Giudice ordinario fallimentare.

\*\*\*\*\*



Passando all'esame della fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio, occorre precisare che le condizioni richieste affinché il Tribunale possa intervenire nonostante la mancata adesione dei creditori cd. pubblici, sono due:

- (1) che il consenso dell'Erario e degli enti previdenziali sia decisivo ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori aderenti (percentuale minima richiesta dalla legge affinché l'accordo di ristrutturazione possa essere omologato);
- (2) che la proposta rivolta al Fisco e agli Enti Previdenziali sia più conveniente, per i suoi destinatari, rispetto all'alternativa liquidatoria, convenienza che deve risultare anche dalla relazione dell'attestatore.

Orbene, nel caso che ci riguarda entrambi i citati requisiti sussistono: da un lato, in ragione della composizione dell'indebitamento della società, l'assenso dell'Agenzia delle Entrate, cui è stata rivolta la proposta ex art. 182-ter l.f. è senz'altro decisivo ai fini del raggiungimento della prescritta maggioranza; l'accordo, infatti, è stato raggiunto con i creditori rappresentanti il 61% dei crediti, computando in tale percentuale anche il consenso mediante il meccanismo del cd. *cram down* dei creditori pubblici non aderenti in base alla transazione fiscale proposta, pari al 29% dei crediti e, dall'altro, la società ha dato prova nella relazione dell'asseveratore, nella nota integrativa da quest'ultimo predisposta a seguito del diniego alla sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione inviato dall'Agenzia delle Entrate in data 11.8.2021, oltre che nell'ulteriore documentazione allegata alle note integrative della società ricorrente del 27.8.2021 (perizia giurata dell'ing. \_\_\_\_\_ sul valore liquidatorio dei beni immobili, nota tecnica sul valore liquidatorio del magazzino; nota tecnica sul valore liquidatorio del complesso produttivo) del fatto che, in uno scenario fallimentare il Fisco otterrebbe una minore soddisfazione delle sue

spettanze rispetto a quanto offerto nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182-*bis* e della proposta ex art. 182-*ter* l.f. allo stesso collegata; viene, infatti, confermata la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, anche nell'ipotesi "limite" simulando dei valori liquidatori più prudenti.

Ma, procedendo con ordine, l'analisi delle motivazioni addotte dall' [ ] sostegno della mancata adesione all'accordo di ristrutturazione proposto, può essere riassunta come segue.

L' [ ] con nota inviata alla [ ] in data 11.8.2021, ha fondato il suo dissenso sulle seguenti circostanze:

- (1) eccessiva svalutazione effettuata sui beni immobili della società proponente dal professionista attestatore il quale, nell'ipotesi liquidatoria, ha attribuito ai suddetti beni un valore di realizzo da *quick sale* pari ad € 4.000.000,00 con una svalutazione del 50%;
- (2) mancata valutazione, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, del valore degli impianti e dei macchinari iscritti a bilancio per un valore di € 1.736.289,00 il cui inserimento determinerebbe un ulteriore incremento delle voci dell'attivo ricavabile in sede di liquidazione (per un valore complessivo di € 13.051.584,00);
- (3) ancoraggio della proposta, per oltre il 75% degli importi richiesti dal Piano di Ristrutturazione, ai flussi derivanti dalla continuità aziendale rilevando, al riguardo, che "*...mentre i soci hanno assunto un impegno specifico in ordine alla vendita dell'immobile di Via [ ] garantendo con finanza propria l'eventuale differenza rispetto al valore di effettivo realizzo dello stesso, stimato in € 1.700.000,00 – nessuna garanzia è stata offerta in relazione alla effettiva complessiva sostenibilità del piano. Ciò anche in funzione dell'esiguo cash flow operativo generato dalla continuità aziendale e posto a beneficio del Piano*";

(4) incoraggio del piano ai risultati di esercizio connessi ai principali clienti della società e, in particolare, alla \_\_\_\_\_ in riferimento alla quale gli stessi Istituti di credito, in sede di affidamento, hanno evidenziato una pericolosa concentrazione dei ricavi.

\*\*\*\*\*

A fronte di tali contestazioni, è opportuno preliminarmente sintetizzare il contenuto del Piano contenente l'accordo ex art. 182-*bis* e la proposta di trattamento dei crediti tributari ex art. 182-*ter* l.f. predisposto dalla società proponente per poi analizzare la relazione integrativa dell'asseveratore (predisposta, come detto, a seguito della manifestazione di diniego dell' \_\_\_\_\_ il quale conferma la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale.

La situazione debitoria della società proponente risulta essere pari ad € 13.756.943 come si evince dalla tabella di cui alla pagina 42 del Piano.

In particolare, l'esposizione estranea al Piano, pari ad € 5.927.106,00, verrà rimborsata nell'ambito della continuità aziendale, mentre la restante parte del debito nei confronti dei creditori aderenti al Piano, pari ad € 7.829.838, sarà rimborsata secondo le tempistiche previste nell'accordo.

Ai fini del Piano è stato prudenzialmente appostato un fondo a copertura di eventuali oneri derivanti dal contenzioso con \_\_\_\_\_ pari ad € 50.000,00, il cui pagamento è previsto nel 2022.

Il piano - redatto alla data contabile del 31.12.2020 - conta su un flusso finanziario di € 6.982.078,00 dei quali € 5.282.078,00 derivanti dalla continuità aziendale ed € 1.700.000,00 dalla vendita dell'immobile non strumentale sito in via \_\_\_\_\_ pari a mq 4.239 relativi al capannone industriale (di cui mq 564 di terreni), sul quale insiste un'ipoteca volontaria di primo grado a favore di \_\_\_\_\_ stimato in data 22.08.2020 da una società di primario

*standing*, che ha determinato il valore attendibile del bene nel caso di vendita al libero mercato nonché in arco temporale medio-lungo, pari ad Euro 2.000.000 ed il valore attendibile del bene in caso di vendita in tempi di commercializzazione ristretti, il pari ad Euro 1.000.000.

Il citato immobile è attualmente concesso in locazione a far data dal 29.07.2020, per una durata pari a 6 anni, ad un canone di locazione mensile decorrente da settembre 2020 così determinato: (i) Euro 5.000,00 per i primi due anni; (ii) Euro 5.500,00 per il terzo ed il quarto anno; (iii) Euro 6.500,00 per il quinto ed il sesto anno (cd. canone "a regime").

I **debiti bancari** ed i **debiti tributari** saranno rimborsati secondo le condizioni previste negli accordi transattivi.

**Il totale del debito bancario** alla data di riferimento (31.12.2020) è pari a € 5.309.4421,00 di cui la maggior parte nei confronti di

(per € 4.521.579,98) in parte garantiti da ipoteche sui due immobili di proprietà della società proponente, con la precisazione che il valore dei beni sui quali grava l'ipoteca copre il debito bancario prelatizio.

In particolare, per le banche che hanno sottoscritto l'Accordo, indicate tra i creditori aderenti, il Piano prevede che:

il debito verso pari ad € 4.521.579,98, sarà interamente rimborsato secondo le seguenti condizioni:

- (1) Moratoria a decorrere dal 01.08.2020 fino al 30.06.2022 con pagamento di interessi di pre-ammortamento al tasso di piano, corrispondenti a ca. 22 euro/migliaia annui. Il pagamento delle rate decorrerà dal primo anno di piano (luglio 2022). Si precisa, inoltre, che alla data di efficacia dell'accordo avverrà il pagamento degli interessi di pre-ammortamento che maturano al tasso di piano fino

alla data di efficacia stessa e degli interessi maturati dal 11.07.2020 al 31.07.2020 (il cd. rateo previsto nell'accordo).

- (2) Pagamento del debito residuo relativo ai due finanziamenti (n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_) in ulteriori 10,5 anni, entro il 2032 (incluso il periodo di moratoria) con rate trimestrali pari a ca. 62 euro/migliaia ed un pagamento *bullet* di 1.000 euro/migliaia da corrispondere contestualmente all'ultima rata prevista. Il piano di ammortamento prevede un tasso d'interesse variabile con *spread* pari a 0,5% + Euribor 3 mesi con *floor* pari a zero. Si precisa che le rate trimestrali di ca. 62 euro/migliaia includono il rimborso dell'esposizione maturata alla Data di riferimento a titolo di interessi, sui quali non matureranno ulteriori interessi per l'intero periodo di ammortamento.
- (3) Svincolo della garanzia che insiste sull'immobile non strumentale propedeutico per realizzarne la vendita, che ai fini del Piano è prevista nel 2023, il quale potrà intervenire solo ed unicamente contestualmente all'incasso da parte del creditore ipotecario della quota parte del corrispettivo di cessione prevista nel piano. Infatti, è previsto che nell'Arco di Piano (2023) venga corrisposto l'importo di 0,9 Euro/milioni derivanti dalla vendita dell'immobile non strumentale. L'importo di 0,9 Euro/milioni è pari a ca. il 53% del valore riveniente dalla vendita ed il rimborso che verrà garantito a \_\_\_\_\_ dall'alienazione del cespite è proporzionale alla riduzione delle garanzie. Il valore di realizzo è destinato a rimborsare l'esposizione relativa ai debiti garantiti, anche a titolo di interessi, oneri e spese.
- (4) Risoluzione del contratto relativo allo \_\_\_\_\_ e rimborso integrale degli interessi trimestrali liquidati al 31.12.2020, il cui pagamento \_\_\_\_\_ è previsto nel 2025. L'esposizione complessiva relativa al contratto derivato alla Data di riferimento è di Euro 77.896,14 e sarà

oggetto di *stand still*, senza la maturazione di interessi, fino alla data di rimborso (2025). Come detto, l'esposizione oggetto di consolidamento e rimborso sarà definitivamente calcolata alla data di risoluzione del contratto derivato (*i.e.*, entro 10 giorni successivi alla Data di Esecuzione della Manovra Finanziaria).

Il debito verso è relativo ad una linea di affidamento di complessivi € 500.000,00 (di cui utilizzato alla Data di riferimento € 349.532,00), che saranno rinnovati periodicamente dall'istituto bancario, così come previsto nel contratto vigente; il tasso di interesse indicato nel contratto originario era pari a 7,5%, mentre l'Accordo prevede un tasso del 3% in linea con le attuali condizioni di mercato applicate dall'istituto di credito. L'Accordo prevede che la linea venga rinnovata per tutta la durata del Piano, nonché una deroga parziale al frazionamento del rischio ponendo il limite del 60% per la concentrazione di un singolo cliente sull'intero portafoglio crediti oggetto di sconto, attualmente pari al 25%.

Il debito verso (estraneo all'accordo), attualmente in contenzioso, sarà compensato con i crediti vantati dalla Società, come evidenziato nella sentenza n. 2617/2018; a tal proposito, il legale della società precisa di avere presentato ricorso in appello per ottenere l'integrazione di un'ulteriore parte del credito non correttamente quantificato nella sentenza emessa dal Tribunale di Palermo. Nel Piano prudenzialmente non si tiene conto del possibile incasso del credito che verrà riconosciuto in via definitiva in secondo grado. E' stato, inoltre, appostato un fondo a copertura di eventuali spese ed altri oneri legati al contenzioso, pari ad € 50.000,00 il cui pagamento ai fini del Piano è stato ipotizzato nel 2022. Inoltre, i soci con lettera del 14.09.2020 hanno comunicato il proprio impegno "(...)condizionatamente all'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., a coprire l'eventuale esposizione derivante dal

*Contenzioso che non troverebbe copertura nell'attuale fondo previsto nel Piano economico-finanziario, pari a 50.000''.*

**Il debito tributario** - oggetto di proposta di trattamento del credito tributario ai sensi dell'art. 182 ter l.f., pari ad € 4.482.526 - sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- Pagamento del debito tributario relativo alle imposte dichiarate e non versate come segue: **(a)** IVA incassata e ritenute IRPEF operate e non versate in misura integrale; **(b)** IRAP e Imposta di Registro in misura integrale; **(c)** IRES nella misura del 30%; **(d)** importi iscritti a ruolo a titolo di sanzioni (ad esclusione di quelle relative all'atto di recupero n. e all'accertamento definito in adesione n.

nella misura del 10% del loro ammontare; **(e)** interessi di mora e interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ad esclusione di quelli relativi all'atto di recupero credito e all'accertamento definito in adesione n.

nella misura del 10%; **(f)** aggi di riscossione nella misura che sarà determinata con separato accordo con ] **(f)** resta esclusa dal presente accordo transattivo l'IVA non incassata alla data del 31.12.2019, che la Società si impegna, a pena di risoluzione, a riversare una volta che le verrà effettivamente corrisposta.

- Pagamento del debito tributario riveniente dall'atto di recupero n. 2021 in misura integrale, beneficiando esclusivamente della dilazione di pagamento prevista dalla presente proposta.

- Pagamento del debito tributario riveniente dall'avviso di accertamento n. 2021 in misura integrale, così come definito con l'atto di adesione sottoscritto in data 07.06.2021 e tenuto conto del pagamento della prima rata già effettuato dalla Società, beneficiando esclusivamente della dilazione di pagamento prevista dalla presente proposta.

- Pagamento del debito tributario riveniente dall'avviso di accertamento n. 2021 in misura integrale, così come definito con l'atto di

adesione sottoscritto in data 07.06.2021 e tenuto conto del pagamento della prima rata già effettuato dalla Società, beneficiando esclusivamente della dilazione di pagamento prevista dalla presente proposta.

- Decorrenza del pagamento dal primo anno di Piano (2022).

- Il rimborso avverrà mediante il pagamento di 16 rate semestrali di ca. Euro 134.920 (oltre interessi legali dello 0,05%) per 8 anni ed un pagamento *bullet* di 0,8 Euro/milioni derivante dalla vendita dell'immobile non strumentale, pari al 47% del valore di realizzo, prevista nel 2023 (secondo anno di Piano).

In particolare, il pagamento della prima rata avverrà entro e non oltre 150 giorni dalla data di definitività del provvedimento di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti cui la transazione fiscale è connessa, mentre le altre rate verranno versate, a seguire, allo spirare di ognuno dei semestri successivi.

La società proponente ed i soci hanno, inoltre, prestato le seguenti garanzie: (1) lettera sottoscritta dai soci in data 02.10.2020 che prevede l'impegno, condizionatamente all'omologa dell'accordo di ristrutturazione *ex art. 182 bis L.F.*, a garantire, solo in caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello ipotizzato nel piano, l'eventuale differenza tra l'importo di € 1.700.000,00 ed il valore di effettivo realizzo, che sarà oggetto di una formale proposta da parte di un terzo soggetto a condizioni di libero mercato; (2) lettera sottoscritta dalla Società che prevede l'impegno, condizionatamente all'omologa dell'accordo di ristrutturazione *ex art. 182 bis L.F.*, ad iscrivere ipoteca volontaria sul cespite di proprietà ubicato in  
entro 60 giorni dalla pubblicazione  
del decreto di omologa da parte del tribunale di Palermo; (3) lettera sottoscritta dai soci che prevede l'impegno, condizionatamente all'omologa dell'accordo di ristrutturazione *ex art. 182 bis L.F.*, a garantire, solo in caso di mancata disponibilità da parte della  
dei flussi di cassa attesi nel



Piano per rimborsare il debito oggetto di transazione, il pagamento delle rate semestrali limitatamente al periodo 2022-2026 (periodo di riferimento del Piano).

Il debito oggetto di accordo include l'esposizione relativa all'accertamento n. 020 avente ad oggetto ritenute relative all'anno 2015, emesso dall'

e notificato in data 14 febbraio 2020. Tale esposizione è oggetto di contenzioso e nell'eventuale soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria si procederà allo scomputo di tali somme dalle rate da corrispondere.

La Società prevede di rimborsare ca. il 50% dell'intera dell'esposizione entro 3 anni dall'inizio del pagamento delle rate. Inoltre, la presente proposta prevede di corrispondere, in relazione alla suddetta rateazione, i maturandi interessi da dilazione nella misura del tasso legale annuo dello 0,05%.

Il piano prevede, inoltre, l'esposizione relativa al debito tributario con riguardo alle seguenti voci di debito estranee al Piano:

1. Il debito per imposte differite, pari ad € 1.668.203,00 che riguarda l'accantonamento delle quote di ammortamento non deducibili ai fini fiscali sui beni immobili conferiti dalla alla

Vista la natura non numeraria della posta contabile non partecipa alla formazione delle posizioni debitorie della Società. Nella rilevazione delle imposte annuali determinate nel Piano si tiene conto della variazione in aumento relativa alla quota di ammortamento indeducibile afferente al presente fondo.

2. Il debito verso enti locali, pari a Euro 590.022,00, relativo (i) all'IMU per le annualità 2012-2019, pari a Euro 583.183,00. Nelle more che l'ente certifichi il proprio credito, tale importo verrà iscritto a ruolo. Infatti, il Piano assume che la Società aderisca ad un piano di rateizzazione con



all'           circa il 66% del debito complessivo contro il 35% circa del debito previsto nell'ipotesi di liquidazione giudiziale;

- che la tempistica del soddisfacimento, ben circoscritta nella proposta, prevede un rimborso a decorrere dal primo anno di Piano corrispondendo circa il 50% dell'intera esposizione entro 3 anni dall'inizio del pagamento delle rate, mentre nell'ipotesi di liquidazione giudiziale i tempi di realizzo dell'attivo, prevalentemente di natura immobiliare, sono incerti in quanto condizionati e correlati alle tempistiche, notoriamente più dilatate, delle procedure giudiziali, tenuto conto dell'attuale contesto storico caratterizzato dall'emergenza epidemiologica;
- che i flussi della continuità sono ancorati ai dati consuntivi della Società connessi alle *performance* registrate negli anni precedenti;
- la sussistenza delle garanzie rilasciate dai soci per il pagamento delle rate semestrali previste nella proposta e per la vendita del bene immobile non strumentale e dalla società consente l'iscrizione di ipoteca sul bene immobile strumentale;
- che, anche ipotizzando dei valori liquidatori superiori rispetto a quelli rappresentati nel piano ed operando, in tal modo, un'analisi di sensitività sui valori liquidatori considerati si perviene ugualmente alla maggiore convenienza della proposta di trattamento dei crediti tributari rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr., al riguardo, la tabella di cui alla pag. 8 delle Precisazioni in merito alla convenienza della proposta di trattamento dei crediti tributari ex art. 182 ter L.F. dell           " del 27.8.2021, in atti).

Quanto alla censura connessa alla mancata valutazione, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, del valore degli impianti e dei macchinari iscritti a bilancio per un valore di € 1.736.289,00 il cui inserimento - secondo la prospettazione dell           determinerebbe un ulteriore incremento delle

voci dell'attivo ricavabile in sede di liquidazione (per un valore complessivo di € 13.051.584,00), il Collegio condivide gli assunti dell'attestatore il quale, sulla base della nota redatta dal tecnico

ha affermato che i beni strumentali della Società non esprimono un valore liquidatorio di cui tener conto ai fini della convenienza in un ipotetico scenario fallimentare per le seguenti ragioni: 1) le linee produttive sono state acquistate dalla Società molti anni fa e sono state negli anni via via integrate per preservarne l'obsolescenza; 2) le stesse sono state adattate alle esigenze della produzione connesse alle specifiche richieste dei clienti della con la inevitabile conseguenza che un potenziale acquirente si vedrebbe costretto a sostenere dei costi di adattamento per i propri impianti produttivi e per i propri clienti; 3) la mancanza di appetibilità delle linee di produzione derivante dalla mancanza di *competitor* nel mercato siciliano interessati ad acquistarle, tenuto conto che le uniche società potenzialmente interessate all'acquisto, poiché operanti in questo settore, sono due società multinazionali ubicate in che dispongono di un complesso produttivo all'avanguardia; 4) costi da sostenere per smontare, trasportare ed assemblare le linee produttive; 5) infine, la presenza di incentivi fiscali legati al credito di imposta 4.0 e mezzogiorno per l'acquisto di macchinari nuovi che contribuiscono a rendere non appetibile l'acquisto di macchinari usati come quelli della

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, reputa il Collegio che l'esito del confronto tra il soddisfacimento del Fisco derivante dalla transazione e quello derivante dalla liquidazione sia favorevole all'approvazione della proposta di transazione fiscale, per cui la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione sollecitato in ricorso deve essere accolta.

Infine, si considera assorbita la domanda cautelare spiegata dalla

società proponente con istanza del 10 settembre 2021, in ragione dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 182-*bis* e 182-*ter* L. Fall., così provvede:

omologa l'accordo di ristrutturazione ex art. 182-*bis* l.f. concluso dalla  
con i creditori  
in data 4 maggio 2021, pubblicato nel Registro delle Imprese di il  
12 maggio 2021.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente ed al pubblico ministero e dispone la pubblicazione del presente decreto nel Registro delle Imprese.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione IV Civile Fallimentare del Tribunale del 16 settembre 2021

**IL GIUDICE EST.**  
*Floriana Lupo*

**IL PRESIDENTE**  
*Giovanni D'Antoni*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Floriana Lupo e dal Presidente dott. Giovanni D'Antoni in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*